



SCUOLA MATERNA “LUCIO BONUCCI”

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Iscritta al n. 25, sez. B, foglio 25 del Registro Regionale delle A.P.S.
Via Maniconi, 110 - 06134 - Ponte Felcino (PG) - tel/fax 075.691292

email: direzione@scuolabonucci.it – *presidenza* [@scuolabonucci.it](mailto:presidenza@scuolabonucci.it)- *PEC:* sm.luciobonucci@pec.it
sito internet: www.scuolabonucci.it

Perugia, 7 febbraio 2018

Alle insegnanti

Ai genitori

Circolare n.8

Oggetto: **A.S. 2017/2018 INADEMPIMENTO OBBLIGHI VACCINALI- CONSEGUENZE**

Si rammenta che ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell'infanzia la presentazione della documentazione relativa all'**adempimento** degli **obblighi vaccinali**, di cui all'art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce **requisito di accesso alla scuola**.

Il MIUR (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) con circolare del 13 novembre 2017, n.14659 ha rammentato che le scuole sono tenute a richiedere, all'atto della domanda di iscrizione del minore, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari la presentazione della **documentazione sanitaria comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni**.

La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni **può essere sostituita dalla dichiarazione** resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; **in tal caso**, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni, **per il corrente anno scolastico**, deve essere presentata **entro il 10 marzo 2018**.

Si rammenta che, in forza della circolare del MIUR n.26382 del 1 settembre 2017 in caso di mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva predetta il **minore non potrà accedere ai servizi della scuola**.

Identica conseguenza (esclusione del minore dall'accesso alla scuola) è prevista, con riferimento al corrente anno scolastico, per il caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva ma di mancata presentazione della documentazione sanitaria entro il termine predetto del 10 marzo 2018.

In forza delle indicazioni fornite dal Ministro Lorenzin in data 3/2/2018 il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali potrà continuare a frequentare la scuola solamente nel caso in cui genitori (tutore o affidatario) entro il 10 marzo 2018 dimostrino, con documentazione proveniente dall'azienda sanitaria locale, di avere presentato alla medesima azienda la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni (prenotazione) e che la somministrazione di queste ultime sia stata fissata successivamente al 10/3/2018.

Pertanto, dopo il 10/3/2018 verrà precluso l'accesso alla scuola solo al minore non in regola neppure con tale ultimo adempimento.

Il diniego di accesso verrà comunicato ai genitori (tutore o affidatario) mediante comunicazione individuale.

Il minore escluso dalla scuola **rimarrà iscritto** e sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione in questione.

Si rammenta che la scuola è tenuta a segnalare la mancata presentazione della documentazione in questione alla ASL territorialmente competente per gli adempimenti di propria competenza.

Il Presidente del CdA
Sabrina Di Cola